



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

**PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO
E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI
PER LA TELECOMUNICAZIONE**

ai sensi dell'art 3 bis del D.P.G.P. 25 settembre 2001, N. 30 – 81/leg (modifica al
D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg.)

TESTO COORDINATO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI:

- delibera del Consiglio comunale n. 175 dd. 14.03.2005
- delibera del Consiglio comunale n. 149 dd. 23.02.2007 – modifiche agli articoli 4, 6, 10 e 11

CAPO I – PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto

- 1- Sono oggetto del presente regolamento gli impianti di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra i 100 kHz e 300 GHz ed annoverante prevalentemente gli impianti fissi di telefonia mobile.

Art. 2 - Finalità

- 1- Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione, in particolare quelli di telefonia mobile, nonché minimizzare l'esposizione non necessaria della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 2- Le direttive dettano prescrizioni per l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili al fine di conseguire i minori valori di campo elettromagnetico possibile e la migliore qualità del sistema di telefonia mobile.

Art. 3 - Definizioni

- 1- Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive si assumono le seguenti definizioni:
 - a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non è mai superato in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
 - c) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - d) PRG: è il Piano regolatore generale vigente nel Comune di Riva del Garda e le sue norme tecniche di attuazione;
 - e) Gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
 - f) Stazioni radio base provvisorie: sono impianti per telefonia mobile montate su mezzi mobili, o regolamentate secondo atto d'obbligo unilaterale del gestore;
 - g) Programma di localizzazione: è il programma ricognitivo e previsionale periodicamente aggiornato e approvato dalla Giunta comunale;
 - h) Volume di rispetto: areale circostante ed influenzato dalla sorgente elettrica;
 - i) Obiettivo di qualità: è il risultato di tutti gli accorgimenti tecnologici tesi alla limitazione dell'esposizione della popolazione in base al principio cautelativo;
 - j) D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/LEG.: è il Decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale si sono emanate le disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n.10 e s.m.;
 - k) D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/LEG.: è il Decreto del Presidente della Giunta provinciale recante: "Regolamento provinciale in materia di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" con il quale si modifica ed integra il precedente;
 - l) Impianti con potenza massima al connettore di antenna inferiore a 5 Watt: sono gli impianti la cui installazione è autorizzata, ai sensi dell'Art.2, 6° comma D.P.G.P. 29 giugno 2000 n.13-31/LEG., senza aver acquisito la determinazione del Comitato provinciale istituito con l'Art. 4, 4° comma del predetto Decreto.

Art. 4 - Controlli

- 1- L'Amministrazione comunale può attivare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno, forme di controllo degli impianti fissi per telefonia mobile presenti sul territorio comunale avvalendosi dell'Agenzia provinciale per l'Ambiente nonché di ogni altra struttura, pubblica o privata, della quale ritenga opportuno acquisire la collaborazione.
- 2- L'Amministrazione può utilizzare gli strumenti di controllo direttamente in dotazione o avvalersi di altre strutture.
- 3- Ove dai controlli eseguiti risultino violazioni alla disciplina stabilita dalle disposizioni normative statali e provinciali vigenti ovvero delle prescrizioni stabilite dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle predette disposizioni, il Sindaco, - indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, - diffida i trasgressori ad adeguarsi alle medesime disposizioni o prescrizioni entro il termine più breve possibile determinato in rapporto alle caratteristiche ed alla complessità dell'intervento.
- 4- In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare – avuto riguardo ai danni per la salute pubblica dell'ambiente e previa eventuale acquisizione dei pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e della direzione igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, non si adegui alle prescrizioni, è ordinata da parte del Sindaco la disattivazione e la rimozione dell'impianto.
- 5- Il controllo deve essere attuato anche su richiesta di singoli cittadini in situazioni di inquinamento elettromagnetico. I dati dei monitoraggi vengono pubblicizzati sul sito internet del Comune e sulla stampa locale e anche attraverso il sito della fondazione Bordini “www.monitoraggio.fub.it”. ⁽¹⁾

Art. 5 - Aggiornamento tecnologico

- 1- I gestori degli impianti per la telefonia mobile adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili al fine di ottimizzare l'obiettivo di qualità ai sensi del precedente art. 3, punto 1, lettera i). A questo scopo ogni gestore dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una idonea relazione che compari il proprio impianto con le più recenti tecnologie.
- 2- I gestori degli impianti di telefonia mobili hanno l'obbligo:
 - a) di documentare l'adozione di tutte le necessarie cautele;
 - b) di fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) di relazionare puntualmente all'Amministrazione comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, in ordine ai precedenti punti.
 - d) Di adeguare le modalità tecniche di esercizio degli impianti in dipendenza alle modifiche urbanistiche che verranno introdotte dal Comune. Tali modifiche dovranno essere attuate entro i termini richiesti dai controinteressati aventi diritto e comunque, salvo proroga concessa dagli stessi, entro centoventi giorni dalla loro richiesta di adeguamento, attuando conseguentemente tutte le modifiche necessarie a garantire il libero esercizio del loro diritto soggettivo così come riconosciuto alle proprietà finitime dalle modifiche dello strumento urbanistico. Il gestore dell'impianto è tenuto a consegnare contestualmente alla D.I.A (denuncia di inizio attività) un atto unilaterale d'obbligo che lo impegna in tal senso rimuovendo tutti i vincoli di rispetto eventualmente determinati con l'installazione dell'impianto.

¹) comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 dd. 23.02.2007

CAPO II – DIRETTIVE

Art. 6 - Criteri di localizzazione

- 1- Gli impianti fissi devono essere collocati:
 - a) Preferibilmente in aree urbanizzate;
 - b) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c) in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
 - d) in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - e) in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto, ai sensi del successivo articolo 8.
- 2- I siti sono individuati dall'Amministrazione Comunale “sulla scorta di simulazione di campi elettromagnetici che ne attestano la compatibilità” ed evidenziati nella planimetria 21365.05 del 9/2/05, allegato n. 1 alla deliberazione di approvazione del presente regolamento, di cui è parte integrante. Per il sito n. 7 loc. Campi p.f. 320, dovrà essere verificato un luogo alternativo al fine dello spostamento in altra posizione dell'attuale prevista. ⁽²⁾

Art. 7 - Autorizzazione

- 1- L'installazione di impianti per la telefonia mobile è autorizzata dall'Amministrazione ai sensi della vigente normativa edilizia, igienico sanitaria ed ambientale.

Art. 8 - Titolarità

- 1- All'atto della domanda di concessione edilizia, d'autorizzazione edilizia ovvero con la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al 2° comma dell'art. 4 del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n.13-31/LEG., il soggetto richiedente dimostra valido titolo ad eseguire le opere e mantenerne l'esercizio, ai sensi dell'art. 88 della L.P. 22/91.
- 2- Il rilascio della concessione edilizia, dell'autorizzazione edilizia ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività sono subordinate all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto di cui all'art.2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/LEG.

Art. 9 - Documentazione

- 1- Per ogni singola installazione di impianto per telefonia mobile è prodotta la seguente documentazione:
 - A) caratteristiche del sito:**
 1. corografia;
 2. planimetria con indicati la scala, le curve di livello altimetriche, il Nord geografico, il punto di installazione georeferenziato secondo le coordinate geografiche del sistema di riferimento GAUSS-BOAGA, con precisione al metro e la quota del centro elettrico, il tutto con sovrapposizione catastale;
 3. progetto dell'impianto in scala 1:100;
 4. studio di impatto ambientale, attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato dalla simulazione fotografica (foto inserimento) in scala da almeno tre punti di vista alternativi;
 5. carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 6. cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 metri

²⁾ comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 dd. 23.02.2007

- dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al Nord geografico);
7. indicazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dall'installazione dell'infrastruttura;
- B) caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:**
1. banda di frequenza assegnata in trasmissione e di ricezione;
 2. scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 3. direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
 4. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 5. relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenete gli apparati tecnologici;
 6. Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
 7. Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
 8. Calcolo e raffigurazione grafica dei volumi di rispetto connessi alla potenza dell'impianto.

Art. 10 - Aree inadatte all'installazione

- 1- L'installazione di impianti per telefonia mobile di potenza al connettore d'antenna superiore ai 3 W ⁽³⁾ non è ritenuta idonea nelle seguenti aree ed edifici :
 - a) nei centri storici e nelle zone residenziali, così come individuate dalle tavole approvate del vigente Piano Regolatore Generale, ad esclusione dei punti ritenuti idonei dalla Amministrazione Comunale, come individuati nella allegata planimetria 21365.05 del 9/2/05;
 - b) su edifici e complessi edilizi isolati e nelle aree limitrofe agli stessi, ad esclusione dei punti ritenuti idonei dalla Amministrazione Comunale, come individuati nella allegata planimetria 21365.05 del 9/2/05;
 - c) in fascia di rispetto dei laghi così come perimetrati dal PRGI;
 - d) in aree limitrofe ai corsi d'acqua per una fascia di almeno metri 50 lineari per lato misurati in piano;
 - e) sulla sommità e sui crinali delle emergenze orografiche, salvo specifiche deroghe contenute nel programma di localizzazione degli interventi.
- 2- Nei centri storici e nelle zone residenziali, così come individuate dalle tavole approvate del vigente Piano Regolatore Generale, i gestori sono tenuti a proporre, l'installazione di impianti con tecnologia microcellulare a ridotto impatto visivo.
- 3- In tutte le zone sopra indicate, a fronte di dimostrata impossibilità tecnica nella copertura del segnale, è possibile autorizzare l'installazione di impianti, purché aventi altezza pari o inferiore ai due metri. Per l'installazione di SRB con potenza superiore a 5W, in deroga ai divieti sopra indicati, dovrà comunque essere garantito un volume di rispetto tale da assicurare il decadimento del segnale a 1V/m ad una distanza lineare di 5 metri dal primo soggetto disturbato. Le modalità di deroga al limite dei 5 Watt saranno definite attraverso una procedura di istruttoria pubblica, secondo i criteri descritti all'art 23.
- 4- L'installazione di impianti è di norma vietata all'interno e all'esterno di edifici o aree che in ogni modo ospitano servizi assistenziali, sanitari, sportivi o educativi, in aree destinate a verde pubblico attrezzate a parco giochi, adibite al culto, anche sulla base delle specifiche destinazioni previste dal Piano Regolatore Generale, fatta eccezionalmente salva la possibilità di

³⁾ cifra modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 dd. 23.02.2007

attivare/provare i particolari accorgimenti che contemperando alle esigenze di pubblico interesse garantiscano il rispetto dei limiti di legge. (es: attualmente il limite è di 2 V/m). ⁽⁴⁾

Art. 11 - Impianti a bassa potenza **(⁵)**

- 1- L'installazione di impianti di potenzialità inferiore a 3 Watt, non è soggetta a rilascio di autorizzazione edilizia, o presentazione di denuncia di inizio attività, non è soggetta ai vincoli di installazione ed al rispetto dei criteri generali di localizzazione rispettivamente previsti dagli art. 6 e 10 delle presenti direttive. I gestori sono però tenuti a privilegiare i siti indicati dal presente regolamento anche per tali tipologie di impianto; in difetto, dovranno motivare con apposita audizione tecnica le ragioni di inadeguatezza dei siti preferenziali proposti dall'Amministrazione Comunale.
- 2- Per microcelle superiori a 3 Watt la denuncia di inizio attività dovrà essere corredata da parere sanitario dell'Unità di Prevenzione Ambientale della PAT che tutela la salute singola e collettiva da campi elettromagnetici e verifica i limite del campo denunciati dal gestore.

Art. 12 - Criteri di mimetizzazione

- 1- I nuovi impianti non possono sveltare rispetto ad ogni punto di vista dai crinali e dalle sommità delle emergenze orografiche.
- 2- Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
 - a) sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b) è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte.

Art. 13 - Accesso all'area

- 1- L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
- 2- Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 14 - Area impianti

- 1- Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
- 2- I tralicci e le strutture di sostegno delle antenne dovranno essere verniciati con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano.
- 3- Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
- 4- È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
- 5- Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 15 - Volumi di servizio

⁴) comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 dd. 23.02.2007

⁵) articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 dd. 23.02.2007

- 1- Le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici sono accorpate in unico volume collocato nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi, in posizione marginale o, se possibile, interrata.
- 2- Gli eventuali ampliamenti, da realizzare nel pieno rispetto delle normative vigenti, devono essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali.

Art. 16 - Stazioni radio base provvisorie

- 1- L'installazione di stazione radio base provvisorie è singolarmente autorizzata da parte dell'Amministrazione.
- 2- La relativa autorizzazione edilizia ha una durata massima stabilita caso per caso dall'Amministrazione Comunale ed è rinnovabile per una volta soltanto.
- 3- L'apparato mobile è rimosso e sostituito con struttura fissa, la cui installazione è progettata ed autorizzata secondo le vigenti normative provinciali e comunali.
- 4- L'installazione di stazione radio base provvisorie necessita di stipula d'atto d'obbligo unilaterale.

Art. 17 - Attivazione dell'impianto

- 1- Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto è dato preavviso scritto al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.
- 2- È presentata nuova istanza di autorizzazione successivamente alla prima attivazione, in caso di modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto che comporti incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

Art. 18 - Realizzazione dei lavori

- 1- E' data comunicazione al Comune entro 15 giorni della data di ultimazione dei lavori di installazione.
- 2- Contestualmente è trasmessa una perizia a firma di tecnico abilitato certificante la corrispondenza tra quanto realizzato ed installato e quanto previsto, dal punto di vista edilizio e radioelettrico, nel progetto autorizzato.

Art. 19 - Difformità di esercizio

- 1- L'Amministrazione comunale, se accerta difformità di esercizio consistente nella violazione di quanto previsto in termini di limiti di esposizione di esseri umani ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti da sorgenti già autorizzate ed in esercizio, ordina lo spegnimento dell'impianto.

CAPO III – STRUMENTI

Art. 20 - Programma di localizzazione

- 1- L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.

- 2- Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
- 3- Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 21 - Formazione del programma di localizzazione

- 1- I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei loro nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
- 2- La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a) cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovi impianti;
 - b) elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c) principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d) per i siti di cui alla lettera a) indicazione dei volumi di rispetto, indicati planimetricamente su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
- 3- Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 20 comma 2 delle presenti direttive, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 22 - Pubblicità del deposito

- 1- Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale e sul sito internet del Comune.
- 2- I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
- 3- L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
- 4- Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
- 5- Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte.
- 6- Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è pubblicizzato con le stesse modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 23 - Procedura partecipativa

- 1- Per le installazioni non conformi alle indicazioni del presente regolamento e dell'allegato n. 1 alla deliberazione che approva il regolamento stesso, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto comunale è indetto il procedimento amministrativo di istruttoria pubblica.
- 2- Pertanto per l'installazione di tali SRB da parte di concessionari Gestori del servizio di telefonia cellulare mobile gli atti di assenso comunque denominati (concessione/DIA) dovranno prevedere:

- a) Il provvedimento della Giunta municipale e la relativa relazione, da depositare presso la Segreteria comunale a disposizione degli interessati con indicati i tempi massimi di svolgimento;
 - b) All'avvio dell'istruttoria pubblica viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione di avviso a manifesto diffuso nelle pubbliche affissioni e se del caso con altri mezzi di informazione. Gli inviti all'istruttoria pubblica devono essere verificati perché vi sia la massima democraticità del procedimento.
 - c) La seduta relativa all'istruttoria è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la eventuale convocazione di sedute successive debitamente pubblicizzate, assistito dal Funzionario responsabile del procedimento amministrativo; vanno comunque salvaguardati i termini finali del procedimento, stabiliti dalla legge.
 - d) Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
 - e) Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare
 - f) Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento e richiedendo la collaborazione di alcuni dei partecipanti, col consenso dell'assemblea, al fine di formulare il documento conclusivo che verrà trasmesso al Sindaco.
 - g) Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre, con l'assistenza dei Funzionari responsabili del relativo procedimento, apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse, da trasmettere agli Organi comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nella quale dovrà essere fatto espresso riferimento ai contenuti acquisiti nel corso dell'istruttoria pubblica.
- 3- L'istanza di istruttoria pubblica dovrà esaminare tutti i campi elettromagnetici generati da tutte le sorgenti in loco (già installate o da installare) e, pertanto, al fine dell'accertamento della compatibilità globale del sito prescelto e/o già esistente, il richiedente dovrà eseguire una simulazione di apporto tenendo conto anche di eventuali contributi di impianti già presenti in zona.
- 4- Nella procedura di cui al presente articolo deve essere sollecitato e valorizzato l'apporto collaborativo di tutti i Soggetti portatori di interessi legittimi. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, si considerano come soggetti controinteressati i proprietari e coloro che utilizzano gli edifici descritti dalla mappa di cui al successivo comma, che dovranno essere avvisati dal Comune nei modi opportuni.
- 5- Dovrà essere parte integrante della domanda di istruttoria pubblica la mappa quotata, con l'indicazione dell'altezza e della destinazione d'uso degli edifici che si trovano nel raggio di 100 m. circa dal punto in cui è posizionato l'impianto radiante, con segnalazione delle direzioni di puntamento dei vari settori costituenti la SRB.
- 6- La mappa quotata con le indicazioni degli edifici, deve essere estesa fino a 200 m. per intensità di campo oltre a 1 V/m nelle direzioni di puntamento mediante raccordo geometrico delle curve perimetrali.
- 7- Per l'attivazione del procedimento amministrativo, al di fuori delle individuazioni dei siti operate dal Comune, il richiedente un nuovo sito dovrà depositare, a supporto della sua istanza, anche l'elenco dei proprietari degli edifici ricadenti nel raggio di 200 m. dall'impianto radiante, in quanto controinteressati.
- 8- Il richiedente dovrà allegare alla domanda l'autorizzazione del proprietario tavolare del sito prescelto; se la proprietà è in comunione, ovvero se sono interessate parti comuni di un edificio, il consenso all'installazione dovrà risultare da atti redatti nel rispetto degli artt. 1100 e segg. e 1117 e segg. del C.C..

Art. 24 - Beni comunali

- 1- L'Amministrazione comunale individua proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.
- 2- Tali aree sono da ritenersi privilegiate da parte dei gestori nella fase di individuazione dei siti destinati alle nuove installazioni
- 3- L'assegnazione ai gestori del diritto d'uso segue le procedure previste dalle normative vigenti.
- 4- La messa indisponibilità del bene comunale per ospitare siti per la telefonia mobile è finalizzata a sostenere le spese di gestione per l'organizzazione del controllo ed il monitoraggio dei campi elettromagnetici, anche in collaborazione con i gestori richiedenti o i altri soggetti.

INDICE

CAPO I – PARTE GENERALE.....	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Finalità.....	2
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Controlli.....	3
Art. 5 - Aggiornamento tecnologico.....	3
CAPO II – DIRETTIVE.....	4
Art. 6 - Criteri di localizzazione.....	4
Art. 7 - Autorizzazione.....	4
Art. 8 - Titolarità.....	4
Art. 9 - Documentazione.....	4
Art. 10 - Aree inadatte all'installazione.....	5
Art. 11 - Impianti a bassa potenza.....	6
Art. 12 - Criteri di mimetizzazione.....	6
Art. 13 - Accesso all'area.....	6
Art. 14 - Area impianti.....	7
Art. 15 - Volumi di servizio.....	7
Art. 16 - Stazioni radio base provvisorie.....	7
Art. 17 - Attivazione dell'impianto.....	7
Art. 18 - Realizzazione dei lavori.....	7
Art. 19 - Difformità di esercizio.....	8
CAPO III – STRUMENTI.....	8
Art. 20 - Programma di localizzazione.....	8
Art. 21 - Formazione del programma di localizzazione.....	8
Art. 22 - Pubblicità del deposito.....	8
Art. 23 - Procedura partecipativa.....	9
Art. 24 - Beni comunali.....	10

APPROVATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 14.03.2005 n. 175

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 23 MARZO AL 2 APRILE 2005

RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE DAL 4 AL 19 APRILE 2005

DIVENUTO OPERATIVO IL 3.04.2005

oooooooooooo

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 23.02.2007 n. 149 **SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 4, 6, 10 e 11**

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 5 AL 15 MARZO 2007

DIVENUTO ESECUTIVO IL 16.03.2007 ai sensi del comma 2 bis aggiunto all'art. 5 della L.R. 1/1993, dall'art. 2 della L.R. 7/2004 (i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, assumendo per effetto della precitata modifica legislativa, valore di ulteriore forma di pubblicità non condizionante l'entrata in vigore dell'atto, la ripubblicazione per 15 giorni prevista dall'art. 67, 3° comma dello Statuto Comunale).

RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE DAL 28 MARZO 2007 AL 12 APRILE 2007